Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 10 dicembre 1938 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*", versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale" è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 281 DEL 10 DICEMBRE 1938-XVII:

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorsi per conferimento di posti disponibili nei ruoli del personale dipendente:

Concorso a 29 posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

Concorso a 29 posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale.

Concorso a 9 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno.

Concorso a 23 posti di segretario commerciale aggiunto in prova nel ruolo del personale di gruppo B.

Concorso a 8 posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero.

(4822 a 4826)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % « Istituto per la ricostruzione industriale », ed elenco dei premi e dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. - Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4830)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Ex Cotonificio F.lli Poma fu Pietro, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società anonima « F.I.M.I.E. » Fabbrica Italiana Materiali Isolanti Elettrici, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Bresciana per la costruzione e l'esercizio di autovie (in liquidazione), in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1938 XVII. — **Società anonima Officine meccaniche di Parabiaco già A. Bezzi e Figli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1938-XVII. — **Città di Mondovì:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate il 15 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Generale elettrica Cisalpina, in Milano:** Obbligazioni 6 % (emissione 1934) acquistate direttamente in sostituzione di altrettante da sorteggiare. — **Società anonima urbana immobiliare, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1938-XVII. — **Società anonima « A.R.A. » Anonima Risorgimento Agricolo, in Gruppo di Carpi:** Obbligazioni ipotecarie sorteggiate il 29 novembre 1938-XVII - **Società anonima Celestri e C., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1938-XVII. — **Comune di Pavia:** Elenchi delle obbligazioni sorteggiate il 25 novembre e 1° dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima romana per la fabbricazione dello zucchero, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1938-XVII. — **Società anonima « T.P.T. », in Pray (Vercelli):** Obbligazioni sorteggiate il 29 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Cartiere di Verona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1938-XVII. — **Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1938-XVII. — **Società anonima elettrica del Valdarno, in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1938-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società anonima idroelettrica dello Sperando, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1938-XVII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 settembre 1938-XVI, n. 1825.

Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche Amministrazioni in favore dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Viste le leggi 2 luglio 1911, n. 725, e 4 ottobre 1920, numero 1476, e il R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'Opera pia nazionale di assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, di stabilire il contributo dei sanitari stessi in misura adeguata alle necessità dell'Ente, di ragguagliare detto contributo all'ammontare degli assegni percepiti dai sanitari sui bilanci delle pubbliche Amministrazioni da cui dipendono, e di modificarne il sistema di riscossione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1938 il contributo annuo obbligatorio stabilito dal R. decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, a favore dell'Opera pia nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, in Perugia, è stabilito nella misura di una lira per ogni cento lire degli assegni ordinari, al netto delle quote a favore degli Istituti di previdenza o Monte pensioni, sotto qualsiasi titolo e denominazione, percepiti dai sanitari a carico dei bilanci delle pubbliche Amministrazioni alla cui dipendenza prestano servizio.

Per i sanitari, liberi esercenti, iscritti volontariamente fra i contribuenti all'Opera nazionale, detto contributo è stabilito nella misura di lire cento per ciascun anno.

Art. 2.

La riscossione dei contributi obbligatori a carico dei sanitari dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni viene effettuata mediante ritenuta diretta sugli stipendi secondo le istruzioni che saranno emanate dal Ministero delle finanze di concerto con quello dell'interno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, foglio 30. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1826.

Istituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011;

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire un Fondo di previdenza per il personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito un Fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Al Fondo di cui al precedente articolo affluiranno:

a) una parte, non superiore al 20 per cento, da determinarsi con decreto Ministeriale, dei proventi spettanti al personale giusta gli articoli 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 205, e 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, numero 664;

b) una parte, non superiore al 20 per cento, da determinarsi anch'essa con decreto Ministeriale, dei compensi spettanti al personale per le missioni che, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, vengono da esso compiute su domanda di privati o di enti che non siano Provincie o Comuni;

c) eventuali oblazioni volontarie.

Art. 3.

Le disposizioni per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui all'art. 1 saranno stabilite ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1938-XVII

Atti del Governo, registro 404, foglio 25. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1827.

Proroga del termine per gli accertamenti del valore immobiliare assoggettabile al prestito redimibile 5 % e norme per la formazione dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 % e l'applicazione di una imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare;

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, convertito nella legge 4 aprile 1938-XVI, n. 583, contenente modificazioni alle disposizioni legislative precedentemente indicate;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare alcune norme integrative all'ordinamento di detti oneri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 19 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, concernente il diritto della Finanza di accertare i redditi degli immobili indicati nel precedente art. 5, è prorogato al 31 dicembre 1939.

Entro il medesimo termine del 31 dicembre 1939 la Finanza può rettificare le dichiarazioni dei crediti detraibili secondo le vigenti disposizioni, inerenti agli immobili di cui agli articoli 4 e 5 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 2.

L'imposta straordinaria immobiliare per gli anni 1939 e successivi si applica in base agli estimi ed ai redditi imponibili iscritti nei ruoli delle normali imposte sui terreni e sui fabbricati per l'anno al quale si riferisce, ferme le disposizioni contenute negli articoli 4 e 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2009.

Per gli immobili non assoggettati alle normali imposte fondiarie l'imposta straordinaria si determina in base agli estimi ed ai redditi stralciati dai catasti dopo il 1° gennaio 1925, in base ai quali è stata liquidata la quota di sottoscrizione al prestito. In mancanza di tali estimi e redditi si terrà conto dei redditi risultanti da normali e definitivi accertamenti, ancorchè in atto, ai fini delle rispettive imposte, nonchè degli accertamenti eseguiti agli effetti del prestito redimibile.

Art. 3.

I possessori di immobili contemplati dall'art. 5 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, sono parificati ai possessori di immobili già soggetti alle normali imposte fondiarie, agli effetti delle variazioni degli estimi e dei redditi imponibili assoggettabili all'imposta straordinaria immobiliare.

Tali variazioni possono essere promosse tanto su domanda dei contribuenti quanto d'ufficio, nei modi e termini previsti rispettivamente per l'imposta sul reddito dei terreni e per quella sul reddito dei fabbricati, a seconda della natura degli immobili.

Il valore venale delle aree fabbricate si aggiunge a quello delle opere in corso, agli effetti dell'imposta straordinaria immobiliare, dal 1° gennaio dell'anno in cui avrà effetto lo sgravio della normale imposta sui terreni.

Ove la decorrenza dello sgravio non coincida con l'inizio dell'anno solare, la variazione di cui al comma precedente avrà effetto col 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 4.

Le norme di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 2009, sono applicabili anche alle domande di detrazione del valore delle opere o di quella parte di esse gratuitamente riversibili, contemplate dall'art. 22 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.

Si considerano tali le opere che non trovano corrispettivo, sotto alcuna forma, durante il periodo della concessione, da parte di enti o privati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il DUCE proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1938-XVI, n. 1828.

Approvazione della convenzione 19 luglio 1938-XVI per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 29 luglio 1914, n. 922, col quale è stata approvata la convenzione 6 giugno 1914 per la concessione alla provincia di Modena e per essa alla Società anonima Elettrovie Emiliane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione elettrica ed a scartamento ridotto Modena-Pavullo-Lama di Mocogno;

Visti i Nostri decreti 24 agosto 1921, n. 1424, e 3 febbraio 1924, n. 250, con i quali furono approvati gli atti aggiuntivi 17 agosto 1921 e 21 dicembre 1923, recanti talune modifiche ai patti di concessione della suddetta ferrovia e la sua limitazione da Modena a Pavullo;

Visto il Nostro decreto 8 agosto 1924, col quale la sovvenzione annua chilometrica accordata per la ferrovia in parola fu resa libera dalla riserva del decimo a garanzia dell'esercizio ed esclusa dall'obbligo del conguaglio;

Visto il Nostro decreto 24 settembre 1936, n. 1934, con il quale fu riconosciuto anche nei confronti dell'Amministrazione governativa la rinuncia fatta dalla Società Elettrovie Emiliane alla subconcessione della ferrovia;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 19 luglio 1938-XVI, fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il preside dell'Amministrazione provinciale di Modena per la risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Modena-Pavullo.

Art. 2.

La spesa di lire 5.330.000 occorrente per il pagamento alla provincia di Modena del compenso di cui all'art. 3 della suddetta convenzione graverà sul cap. 86, parte straordinaria, del bilancio del Ministero delle comunicazioni per lo esercizio corrente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 31. — MANCINI

REGIO DECRETO 1° novembre 1938-XVII, n. **1829**.
Delimitazione del confine fra i comuni di Argenta e di Portomaggiore, in provincia di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda 5 agosto 1936-XIV, con la quale i podestà di Argenta e Portomaggiore chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 4 ottobre ed 8 novembre 1934-XIII, che il confine fra i Comuni anzidetti sia delimitato in conformità di accordo fra di essi intervenuto in data 10 agosto 1934-XII;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Ferrara in adunanza del 28 settembre 1936-XIV;
Veduto il progetto planimetrico dell'invocata delimitazione di confine vistato addì 12 luglio 1938-XVI dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ferrara;
Udito il Consiglio di Stato - Sezione prima - il cui parere in data 11 ottobre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma primo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Argenta e di Portomaggiore è delimitato in conformità del progetto planimetrico vistato addì 12 luglio 1938-XVI dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ferrara, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 19. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII, n. **1830**.
Modificazioni alle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla lettera *c*) dell'art. 64 del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, integrato per effetto dell'art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1935-XIV, n. 2269, è aggiunto il seguente comma:
« Eguale beneficio è concesso agli operai temporanei che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ovvero abbiano cinque o più figli viventi ed a carico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 26. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1938-XVII.

Ricostituzione del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il decreto del Capo del Governo 10 settembre 1936-XIV, che approva le norme statutarie, il regolamento interno e del personale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
Visto l'art. 5 delle norme statutarie predette;
Visto il decreto del Capo del Governo 20 novembre 1936-XIV, col quale venne effettuata la nomina del presidente e dei membri del Comitato tecnico dell'Istituto stesso;
Dovendosi provvedere alla sostituzione dei membri scaduti dalla carica per compiuto biennio;

Decreta:

Il Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è ricostituito come segue:

Grand'uff. dott. Masi Manlio, direttore generale degli Scambi con l'estero al Ministero per gli scambi e per le valute, presidente;

S. E. cav. di gr. cr. dott. Giannini Amedeo, direttore generale degli Affari commerciali al Ministero per gli affari esteri;

Cav. di gr. cr. dott. Gabelli Ottone, direttore generale Affari economici e finanziari al Ministero dell'Africa Italiana;

Grand'uff. dott. Bagli Ivo, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette al Ministero delle finanze;

Grand'uff. dott. prof. Mariani Mario, direttore generale della Agricoltura al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Grand'uff. dott. Anselmi Anselmo, direttore generale del Segretariato del Consiglio nazionale delle corporazioni al Ministero delle corporazioni;

Grand'uff. dott. Caravale Erasmo, direttore generale del Commercio interno al Ministero delle corporazioni;

Grand'uff. dott. Santoro Ernesto, direttore generale dell'Industria al Ministero delle corporazioni;

Grand'uff. D'Agostino Alberto, direttore generale delle Valute al Ministero per gli scambi e per le valute;

Comm. dott. Pagani Fernando, in rappresentanza della Confederazione fascista degli agricoltori;

Comm. dott. Molfino Giorgio, in rappresentanza della Confederazione fascista dei commercianti;

Grand'uff. prof. Balella Giovanni, in rappresentanza della Confederazione fascista degli industriali;

Comm. avv. Martignone Giacomo, in rappresentanza della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione;

Comm. prof. dott. Tappi Manlio, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

Prof. dott. Spaventa Renato, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

Comm. dott. Caruso Vincenzo, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

On. dott. Landi Giuseppe, in rappresentanza della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione;

Cav. prof. dott. Menegazzi Guido, in rappresentanza della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Comm. dott. Coppola d'Anna Francesco, in rappresentanza dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Comm. Penco Angelo Oreste, in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(4788)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1938-XVII.

Assegnazione del comune di Civitanova Marche (Macerata) alla classe F agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 27 luglio 1938-XVI, n. 1299, col quale i comuni di Porto Civitanova e di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, sono stati riuniti in unico Comune con denominazione Civitanova Marche e sede municipale a Porto Civitanova;
Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti della applicazione delle imposte di consumo e delle tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;
Visto l'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138, per la riscossione delle imposte di consumo;
Ritenuto che secondo l'ultimo censimento della popolazione, approvato col R. decreto 25 marzo 1937, n. 462, il comune di Civitanova aveva 6864 abitanti e quello di Porto Civitanova aveva 10.560 abitanti, per il che il nuovo comune di Civitanova Marche, risultando di una complessiva popolazione legale di 17.424 abitanti, dev'essere assegnato alla classe *F*;

Decreta:

Il comune di Civitanova Marche (Macerata) è assegnato alla classe *F*, agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Prefetto della provincia di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4789)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 30 settembre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area per la costruzione della Casa della G. I. L. in S. Severino Marche.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di provvedere alla costruzione della casa della G.I.L., il comune di S. Severino Marche è venuto nella determinazione di donare un capannone attualmente adibito a palestra ginnastica, non trascritto in catasto e l'area antistante a questo distinta in catasto rustico di S. Severino Marche nella mappa circondario coi numeri 775 Res. A, 775 Res. B, 713 A, di complessive tavole 6,54 pari a metri quadrati 6540, ivi compresa l'area occupata dal suddetto capannone, confinante con la strada S. Sebastiano, rovescio Case nuove, giardino pubblico e viale Umberto I.

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione a rogito del dott. Marini Italo fu Angelo segretario capo del comune di S. Severino Marche, registrato a S. Severino Marche il 27 ottobre 1937, n. 121, vol. 70, fol. mod. 1, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Macerata il 27 ottobre 1937, n. 3380, d'ordine del reg. gen. vol. 398, al vol. 142, art. 28217 del registro part.

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un'area occorrente per la costruzione della casa della G.I.L. di S. Severino Marche è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4689)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 30 settembre 1938-XVI.

Approvazione dell'atto di acquisto di un fabbricato da adibirsi a caserma della G. I. L. in Ascoli Piceno.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che allo scopo di dotare di una caserma i GG. FF. di Ascoli Piceno, la G.I.L. è venuta nella determinazione di acquistare per la somma di L. 70.000, un fabbricato sito in Ascoli Piceno alla via dell'Orfanotrofio e via S. Tommaso, segnata con i numeri civici (catastali) 2 e 3, distinto in mappa città con il n. 1875 per vani sette al piano terreno, vani cinque al primo piano, vani quattro al secondo, vani quattro al terzo, e vani uno al quarto ed al quinto piano; confinante con via dell'Orfanotrofio, via Costanzo Mazzoni e chiesa S. Tommaso;

Considerato che l'O.N.B. con il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto d'acquisto in data 11 giugno 1938-XVI, a rogito notaio Gesualdo de Berardinis registrato in Ascoli Piceno il 20 giugno 1938-XVI, al n. 1592, vol. 196 mod. 1°, e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Ascoli Piceno il 5 luglio 1938-XVI, al reg. mod. 60, vol. 267, n. 30, e reg. mod. 63, vol. 591, art. 26;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto come sopra disposto di un fabbricato da adibirsi a caserma della G.I.L. è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4688)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 11 ottobre 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un immobile da adibirsi a sede della G. I. L. di Giulianova.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di provvedere di una sede le organizzazioni giovanili, la società operaia di mutuo soccorso « Dopolavoro di Giulianova » è venuta nella determinazione di donare alla G.I.L. un fabbricato sito in Giulianova, via Porta Marina ora piazza del Littorio in confine nel suo giro con gli eredi di Aiace Orsini a due lati, e eredi di Ernesto Migliori e piazza del Littorio, in catasto urbano di Giulianova è riportato alla partita 2584 in ditta Società operaia Dopolavoro di Giulianova, porta Marina, sede società operaia, piani uno e vani uno senza reddito per esenzione venticinquennale;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti ipotecari e catastali;

Veduto l'atto di donazione in data 20 giugno 1938-XVI, a rogito notaio Forcina di Bernardi Emilio, registrato a Nereto il 27 giugno 1938-XVI, al n. 443, vol. 75, mod. I, trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Teramo il 24 giugno 1938-XVI, mod. 60, vol. 590, n. 3726; mod. 6, n. 3145;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un fabbricato da adibirsi a sede della G.I.L. di Giulianova è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938-XVI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
STARACE

(4690)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 5 dicembre 1938 un disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI che modifica l'art. 2 del R. decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n 48, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

(4809)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con nota del 7 dicembre 1938-XVII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1802, contenente modificazione del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, sul funzionamento del Tribunale per i minorenni.

(4810)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica, con lettera in data 29 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i seguenti disegni di legge:

1) Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1570, inteso ad integrare le vigenti disposizioni relative all'indennizzo privilegiato aeronautico;

2) Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1232, inteso a modificare l'art 10 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, che approva le norme relative al reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica;

3) Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1569, inteso a prorogare l'art. 2 del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, relativo all'avanzamento a scelta dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

4) Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, concernente la precettazione e la requisizione di piante o legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate;

5) Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1432, inteso ad aggiornare le norme sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, nonchè talune norme sulle indennità al personale della Regia aeronautica;

6) Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1233, concernente la proroga della concessione dell'aggiunta di famiglia al personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia;

7) Conversione in legge con modificazioni del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, che detta norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia aeronautica;

8) Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, concernente il riordinamento dei corpi consultivi della Regia aeronautica;

9) Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1525, che reca modificazioni a talune norme del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

10) Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1305, riguardante la estensione agli insegnanti delle scuole specialisti dell'Arma aeronautica dei benefici di carattere temporaneo;

11) Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1218, concernente la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria automobilisti;

12) Conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1288, concernente la istituzione di speciali ruoli d'onore per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica.

(4792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei leganti idraulici nella provincia di Genova.

Con circolare P. 363-6224 del 5 dicembre 1938-XVII è stato consentito un aumento di cinquantacinque centesimi al quintale sui prezzi precedentemente autorizzati per i leganti idraulici prodotti dagli stabilimenti situati nella provincia di Genova, purchè la merce sia destinata al consumo della stessa provincia. I nuovi prezzi risultanti come sopra non potranno essere superati nelle vendite di leganti idraulici di altre provenienze destinati al consumo della provincia di Genova. I compratori pagheranno pertanto lo stesso prezzo franco arrivo sia per merce di produzione locale che per merce di altre provenienze

(4817)

Prezzi del cacao in grani e del burro di cacao

Con circolare P. 362-6223 del 5 dicembre 1938-XVII i commercianti importatori sono stati autorizzati a praticare al massimo i seguenti prezzi al quintale per il cacao in grani, per merce nazionalizzata, resa franco vagone Genova:

San Thomè	da . . .	L. 475 a	L. 495
Bahia	da	» 450 a	» 470
Indie olandesi	da	» 790 a	» 810

Con lo stesso provvedimento è stato autorizzato il prezzo massimo di lire 14,40 al chilo per il burro di cacao, per merce franco fabbrica.

(4818)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Morolo (Frosinone), Apiro (Macerata), Frontino (Pesaro), Cantalice (Rieti), Bolsena (Viterbo) e Gradoli (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Vori geom. Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Morolo (Frosinone);

Paccusse Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Apiro (Macerata);

Rosati Augusto, per la Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro);

Dionisi Dionisio, per la Cassa comunale di credito agrario di Cantalice (Rieti);

Vannini dott. Riccardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Bolsena (Viterbo);

Manni Alberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Gradoli (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4755)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone), Anticoli Corrado (Roma) e Nerola (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Giuliano di Roma (Frosinone), di Anticoli Corrado (Roma) e di Nerola (Roma);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(4754)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsano (Ancona) e Smerillo (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Bellagamba Ernesto fu Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona);

Servili Pietro di Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Smerillo (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

V. AZZOLINI.

(4757)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, con sede in Camporeale (Trapani).

Nella seduta tenuta il 30 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Camporeale, con sede in Camporeale (Trapani), il geom. Venanzio Ferrara è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4813)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camporeale (Trapani).

Nella seduta tenuta il 30 novembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camporeale (Trapani) il dott. Filippo Aquilina è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4814)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame ad un posto di assistente alla cattedra di fisica nel personale civile insegnante della Regia Accademia navale di Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di Gabinetto della R. Accademia navale;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937 n. 1542;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1514;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 8 ottobre 1938.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di fisica nel personale civile insegnante della R. Accademia navale di Livorno con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11° (gruppo *A*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti, siano in possesso della laurea in fisica, e, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 40° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato ad anni 45 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari; che siano invalidi di guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

che siano decorati al valor militare o promossi di grado militare per merito di guerra.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione prima del 28 ottobre 1922-I, nonchè per i feriti in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925-IV, che risultino inscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, il detto limite massimo è elevato di quattro anni. Tale beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante ai candidati a' termini del secondo comma del presente articolo.

Il limite massimo di anni 40 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso nei riguardi di coloro che alla data del presente decreto siano già alle dipendenze della Regia Marina o rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e del personale che alla stessa data presti, come dipendente statale non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiegato civile da almeno due anni.

Nei riguardi del personale non di ruolo di cui al comma precedente non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi militari.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, e corredate dai necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito ed elencare i documenti annessi alle domande stesse.

Le domande degli invalidi di guerra, per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per le operazioni belliche compiute in servizio non isolato all'estero, debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921 n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. La iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Per i candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, il certificato anzidetto dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede lo interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovranno, comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P.N.F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

3) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

6) diploma di laurea universitaria in fisica.

Si richiede il titolo originale o copia autentica di esso: non saranno ritenuti sufficienti i certificati;

7) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

8) copia dello stato di servizio militare con l'annotazione delle benemerenze di guerra per gli aspiranti ex-combattenti o che abbiano preso parte, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato alle relative operazioni militari o che rivestano la qualità di invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o che siano divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o degli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

9) fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) certificato di matrimonio per i candidati coniugati oltre allo stato di famiglia per quelli che abbiano figli viventi. I candidati celibi dovranno allegare apposita dichiarazione.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai nn 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo (ad esclusione, quindi, degli ufficiali di complemento), potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove d'esame la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il candidato dovrà godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Tale attitudine fisica sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia Marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria dal collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale penale, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere nel personale insegnante di un Istituto militare.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministero della marina, di concerto con quello dell'educazione nazionale, e sarà così composta:

il comandante in 2ª della R. Accademia navale, direttore degli studi, presidente;

il professore titolare della cattedra di fisica, membro;

tre professori di fisica o materie affini di Regia università o della Reale accademia, membri.

Fungerà da segretario senza voto un funzionario della carriera amministrativa del Ministero.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità di quanto è stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

L'esame sarà tenuto nei laboratori di fisica della R. Accademia navale a Livorno nell'epoca che sarà comunicata ai candidati e consisterà:

1° in una prova pratica sull'uso di strumenti scientifici;

2° nella preparazione e illustrazione di un gruppo di esperienze da lezione.

Il tema per la preparazione di queste esperienze sarà estratto a sorte, da ciascun candidato 24 ore prima della presentazione delle esperienze stesse.

Art. 9.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto Ministeriale e la nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno quando non intervenga almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico una disposizione contraria.

La cessazione dall'incarico è disposta con decreto Ministeriale su proposta del comandante dell'Istituto e, se a domanda, non può avere effetto che alla fine dell'anno scolastico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(4780)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 150 posti di volontario di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo B)

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo, in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, sull'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, modificato con i Regi decreti-legge 23 aprile 1931, n. 475, 5 novembre 1931, n. 1444, e 28 settembre 1933, nn. 1281 e 1282;

Visti i Regi decreti-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenenti provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 150 posti di volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *B*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6 scritta e sottoscritta di loro pugno con l'esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati residenti all'estero possono inviare nel prescritto termine di 60 giorni la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando, almeno 5 giorni prima delle prove scritte di esame.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al P. N. F. o alla Gioventù Italiana del Littorio, o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento, o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento, o in sua vece, del vice segretario federale, o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale e da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei vice segretari del P. N. F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P. N. F.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino, residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P. N. F. o di un Vice segretario.

I certificati di iscrizione al P. N. F. devono contenere la dichiarazione che il candidato è in possesso della tessera per l'anno XVII;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del disposto del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 8); legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente Autorità comunale (carta da bollo da L. 4) legalizzato come per legge.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da L. 4) legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4) debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

g) ritratto in fotografia formato «visita» autenticato da regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

h) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

i) diploma, in originale o in copia notarile, di maturità classica o scientifica, di abilitazione tecnica (sezione ragioneria, agrimensura, commerciale, industriale), di abilitazione magistrale o di licenza di Istituto nautico.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex impero austro-ungarico;

l) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che sia ferito in combattimento o per la causa fascista purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa di cui alle circolari n. 588 del Giornale militare del 1922 e n. 957 del Giornale militare del 1936), oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano; che sia stato imbarcato su navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M. V. S. N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale;

m) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

n) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare o per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabilito dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari. Per coloro che risultino iscritti al P. N. F. o alla Gioventù italiana del Littorio senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale, in possesso del relativo brevetto, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al P. N. F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali elevazioni si cumulano tra loro e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e degli aspiranti provvisti del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti dal presente bando, che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella delle Ferrovie dello Stato, e che alla data del 4 febbraio 1937-XV prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni stesse.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), *h*) dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita la idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta dalla quale risulti se abbiano preso parte a

precedenti concorsi per la nomina a volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *e*), *f*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione, purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dalla Amministrazione da cui dipendono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo o sforniti delle legalizzazioni prescritte.

E' data tuttavia, facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di Stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame consiste:

1. — In una prova scritta che avrà luogo in due distinti giorni su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale con speciale riguardo alle attribuzioni del cancelliere;

b) nozioni elementari di ordinamento generale giudiziario.

2. — In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

a) nozioni elementari di procedura civile e penale;

b) elementi di ordinamento generale giudiziario;

c) nozioni elementari sui principali servizi di cancelleria.

I candidati dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nei precedenti concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi con decreti Ministeriali 17 giugno 1934-XII, 18 dicembre 1934-XIII, 14 ottobre 1936-XIV e 26 ottobre 1937-XV, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nelle prove scritte del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione ai concorsi per volontario di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi coi decreti Ministeriali 17 giugno 1934, 18 dicembre 1934, 14 ottobre 1936 e 26 ottobre 1937 sopra menzionati, ma non abbiano potuto sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno l'idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 cpv. del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, od orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312; e successive estensioni, al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, alla legge 12 giugno 1931, n. 777, ed infine al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare e coloro che abbiano conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista o per servizio militare non isolato all'estero;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N. ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 9 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno un maggior numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 12.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile dell'importo massimo di L. 700, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

(4802)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 27 posti di volontario aiutante di cancelleria e segreteria giudiziarie (gruppo C)

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, col quale viene istituito il ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 6 gennaio 1927, n. 27, contenenti norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, contenente modificazioni nei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visti i Regi decreti-legge 6 giugno 1929, n. 1024, e 21 agosto 1937, n. 1542, contenenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 966, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 981, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, recante provvedimenti a favore dei benemeriti per la causa fascista;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, recante norme circa l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani ed i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938, n. 214, recante norme circa la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per n. 27 posti di volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie (gruppo *C*).

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda al Ministero di grazia e giustizia su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di loro pugno con la esatta indicazione del domicilio e della residenza.

La domanda e i prescritti documenti vanno presentati alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, durante l'orario di ufficio.

Per gli aspiranti residenti nell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è invece di giorni 90. Ad essi è eccezionalmente consentito di rimettere direttamente la domanda e i documenti al Ministero.

I candidati residenti all'estero possono inviare nel prescritto termine di 60 giorni la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti richiesti nel bando, almeno 5 giorni prima della prova scritta di esame.

Art. 3.

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, col visto del segretario della Federazione dei fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento all'estero da comprovarsi mediante certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; può altresì essere comprovata da certificato, su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di San Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati di iscrizione prima della Marcia su Roma, rilasciati, secondo i casi, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o da segretari federali del Regno, dovranno avere il visto per ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I certificati di iscrizione al P.N.F. devono contenere la dichiarazione che il candidato è in possesso della tessera per l'anno XVII;

b) estratto dell'atto di nascita in conformità del disposto del Regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101 (carta da bollo da L. 8), legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dalla competente autorità comunale (carta da bollo da L. 4), legalizzato come per legge.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) dichiarazione del concorrente da cui risulti ch'egli non appartiene alla razza ebraica;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede (carta da bollo da L. 4), legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico di sana costituzione fisica (carta da bollo da L. 4), debitamente legalizzato, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di far sottoporre i candidati a visita medica fiscale;

g) ritratto in fotografia formato « visita » autenticato da Regio notaio con la firma di questi legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente;

h) certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 12) legalizzato dal competente procuratore del Re;

i) diploma in originale o in copia notarile, di licenza di scuola media inferiore o altro dei corrispondenti diplomi ai termini del Regio decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

A detti titoli sono equiparati, per coloro che appartengono alle Provincie annesse, con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, le licenze equipollenti, conseguite in una scuola media dell'ex Impero austro-ungarico.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi dei candidati che rivestano la qualifica di agenti subalterni di ruolo, che siano ex combattenti, e che durante la guerra 1915-1918 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale;

l) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato sia insignito di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o abbia conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra, sia mutilato od invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero, che sia ferito in combattimento o per la causa fascista purchè, in questo caso, risulti in possesso del relativo brevetto e inscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita; che sia insignito di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra; che sia in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente inscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia orfano di guerra o figlio di invalido di guerra o di caduto o invalido per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; che abbia prestato servizio militare come combattente (nel qual caso dovrà essere allegata alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la dichiarazione integrativa, di cui alle circolari n. 588 del *Giornale militare* del 1922 e n. 957 del *Giornale militare* del 1936), oppure che risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922; che sia stato legionario fiumano, che sia stato imbarcato sulle navi mercantili durante la guerra 1915-1918; che rivesta la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N.

La qualifica di orfano di guerra o di caduto per la causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero; dovrà risultare da certificato in bollo da rilasciarsi dal podestà competente, debitamente legalizzato.

La mutilazione o la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze. In mancanza di tale modello la detta qualità può essere comprovata mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, semprechè siano indicati i documenti in base ai quali la qualità stessa è stata riconosciuta ed inoltre la dichiarazione sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale;

m) certificato, se del caso, di aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno, in uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

n) certificato attestante, se del caso, che presti comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

I coniugi, con o senza prole, ed i vedovi con prole, dovranno produrre il relativo stato di famiglia.

Art. 4.

Non verranno ammessi al concorso i candidati che non abbiano compiuto gli anni 18 o che abbiano superato gli anni 25 alla data del presente bando.

Tale limite massimo di età è portato, per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa nazionale o per le operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per coloro che hanno conseguita una promozione straordinaria per merito di guerra, ad anni 39 non superati alla data anzidetta.

Resta fermo, in quanto applicabile, l'aumento di cinque anni stabiliti dalle disposizioni in vigore a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari.

Per coloro che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, i limiti massimi di età come sopra stabiliti sono aumentati di quattro anni.

Detto beneficio è concesso anche ai feriti per la causa nazionale in possesso del relativo brevetto per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino, inoltre, iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tale requisito dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, contenente la indicazione dell'anno, del mese e del giorno della iscrizione e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o, in sua vece, dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I limiti massimi di età di cui ai precedenti comma sono elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano fra loro e entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo, e degli aspiranti provvisti del necessario titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal bando che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che alla data del 4 febbraio 1937 prestavano ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni stesse.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento di cui alla lettera *a*) dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 3 devono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, non abbiano conseguita l'idoneità. A tal uopo gli aspiranti dovranno unire alla domanda una dichiarazione da essi scritta e sottoscritta, dalla quale risulti se abbiano preso parte a precedenti concorsi per la nomina a volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie e con quale esito.

I candidati che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazione dello Stato potranno esimersi dal presentare i documenti indicati alle lettere *c*), *e*), *g*), dell'art. 3 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione, purchè presentino una copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

Non saranno accolte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2 e quelle non completamente documentate nonchè i documenti non conformi alle prescrizioni sul bollo e sforniti delle legalizzazioni prescritte.

E' data facoltà, tuttavia, ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

Per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Regia procura presso lo stesso Tribunale e dai Regi notai di Roma non occorrono le legalizzazioni.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte terza) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario, nel caso previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* alla stessa legge.

Art. 7.

L'Amministrazione, a suo giudizio non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 8.

L'esame del concorso avrà luogo in Roma nei giorni che verranno fissati con successivo decreto.

L'esame comprende:

1° una prova scritta che consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana, col quale gli aspiranti debbono dare anche saggio di buona calligrafia;

2° una prova orale che verte complessivamente sugli elementi di ordinamento giudiziario e sulle nozioni elementari dei principali servizi di cancelleria.

Gli aspiranti dovranno inoltre dar prova di possedere nozioni di ordinamento corporativo e nozioni di statistica, con speciale riguardo alle funzioni giudiziarie, senza che, per altro, tali materie costituiscano specifiche prove di esame.

Gli aspiranti dovranno altresì sottoporsi ad un saggio pratico di scritturazione a macchina.

La prova orale avrà luogo nei giorni ed ore che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice e che verranno comunicati ai singoli concorrenti ammessi a sostenerla.

Art. 9.

Coloro che nei precedenti concorsi per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie, banditi coi decreti Ministeriali 14 ottobre 1936-XIV, e 26 ottobre 1937-XV, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare, di non aver potuto sostenerla perchè richiamati alle armi, c comunque a causa del servizio militare, potranno sostenere la prova orale nel presente concorso, concorrendo con i candidati del concorso medesimo al conferimento dei posti di cui al presente bando.

Ai fini della formazione della graduatoria del presente concorso la votazione complessiva per i candidati di cui al precedente comma è stabilita tenendo conto della votazione riportata nella prova scritta del precedente concorso e di quella ottenuta nella prova orale del presente concorso.

Coloro che essendo in possesso dei prescritti requisiti abbiano ottenuto l'ammissione ai concorsi per volontario aiutante di Cancelleria e Segreteria giudiziarie banditi coi decreti Ministeriali 14 ottobre 1936-XIV e 26 ottobre 1937-XV sopra menzionati, ma non abbiano potuto sostenere la prova scritta perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, potranno essere ammessi, prescindendo dal requisito del limite di età, al presente concorso.

Art. 10.

Per l'assegnazione dei posti spettanti ai concorrenti che conseguiranno la idoneità e che siano invalidi di guerra, o per la causa nazionale, o ex combattenti, o legionari fiumani, o iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 cap. del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, o orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale, oppure che facciano parte del personale civile non di ruolo delle Amministrazioni statali, esclusa quella ferroviaria, e che prestavano ininterrotto servizio presso le Amministrazioni stesse da almeno due anni alla data del 4 febbraio 1937, o che infine siano coniugati e con figli viventi, si applicheranno le disposizioni di cui alle legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, al R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, al R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, alle leggi 12 giugno 1931, n. 777, 4 febbraio 1937, n. 100, al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, ed infine al R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parità di merito, le seguenti preferenze, fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312:

1° gli insigniti di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare, e coloro che abbiano conseguito una promozione straordinaria per merito di guerra;

2° i mutilati o invalidi della guerra 1915-1918 o nelle operazioni in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero e i mutilati o invalidi per la causa fascista;

3° gli orfani della guerra 1915-1918 e dei caduti nelle operazioni in Africa Orientale o per la causa fascista o per servizio militare non isolato all'estero;

4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista, i quali ultimi siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6° i figli degli invalidi di guerra o per la causa fascista o per le operazioni militari in Africa Orientale o per servizio militare non isolato all'estero;

7° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo non meno di un anno nell'Amministrazione della giustizia;

9° coloro che rivestano la qualifica di ufficiale di complemento o della M.V.S.N., ferme le eccezioni previste dall'art. 10 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate nei numeri 1 a 9 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno un maggior numero di figli.

In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri uno a sette e ai numeri nove e dieci, hanno la precedenza coloro che prestino comunque lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate, a parità di requisiti, essa è determinata dall'età.

Art. 12.

I vincitori del concorso verranno nominati volontari aiutanti nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e, dalla data dell'assunzione dell'ufficio, verrà loro corrisposto l'assegno mensile di L. 425, nonchè l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e con l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

(4803)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1938, n. 20057, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;

Visto il decreto di pari data e numero con il quale veniva provveduto alla dichiarazione dei vincitori per ogni posto messo a concorso;

Atteso che la prima condotta medica di Rivolta d'Adda si è resa vacante in quanto che il titolare della medesima dott. Renato Gesualdi è stato destinato ad altra sede;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione di altro medico per coprire la predetta sede vacante;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Veduti gli articoli 26 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la prima condotta medica di Rivolta d'Adda il dott. Giudici Francesco in sostituzione del dott. Renato Gesualdi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Rivolta d'Adda.

Gremona, addì 16 novembre 1938-XVII

p. Il prefetto: SOLDAINI

(4714)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.